

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2578 del 13/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto n. 267/A sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico, richiesta dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. per l'attività di riduzione della pressione del gas naturale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2693 del 12/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tredici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto n. 267/A sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico, richiesta dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. per l'attività di riduzione della pressione del gas naturale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 15/12/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/227894 del 22/12/2025 (**pratica Sinadoc 39450/2025**) dal procuratore della società SNAM RETE GAS S.p.A. (C.F. e P.IVA 10238291008), con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto di riduzione della pressione del gas naturale n. 267/A sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di riduzione della pressione del gas naturale svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese};

DATO ATTO che lo stabilimento/l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2026/797 del 05/01/2026 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sala Bolognese e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- Arpae - AACM con PG/2026/19565 del 02/02/2026 comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante trasmetteva le integrazioni al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 26/02/2026, acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2026/38024 del 27/02/2026;
- Arpae - AACM con PG/2026/46661 del 12/03/2026 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Sala Bolognese e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/52098 del 20/03/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/64838 del 09/04/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 16/02/2026 dalla società istante che attesta l'assenza di scarichi da autorizzare in AUA;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società/ istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., per l'esercizio dell'attività di riduzione della pressione del gas naturale svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. (C.F. e P.IVA 10238291008) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto di riduzione della pressione del gas naturale n. 267/A sito in Comune di Sala Bolognese, via Ezio Ballestrazzi senza numero civico, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- "Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006" di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Sala Bolognese con richiamo alla dichiarazione/documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sala Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sala Bolognese e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto n. 267/A - SNAM RETE GAS S.p.A.
Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riduzione della pressione del gas naturale svolta dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: skid/1 - fase di preriscaldamento gas - impianto termico da 698 KW)

EMISSIONE E2 (provenienza: skid/2 - fase di preriscaldamento gas - impianto termico da 698 KW)

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici utilizzati nel ciclo produttivo e presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poiché nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Tali punti di emissione devono pertanto rispettare i seguenti valori di emissione:

Materiale particolato	5 (*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)	mg/Nm ³
--	--------	--------------------

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E3 (provenienza: gruppo elettrogeno a metano da 200 KW)

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici utilizzati nel ciclo produttivo e presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto gg) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poiché nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Tale punto di emissione deve pertanto rispettare i seguenti valori di emissione:

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	650	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

2. Altre emissioni in atmosfera

Nessuna.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in

atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica per emissioni in atmosfera con quadro riassuntivo delle emissioni" datata 09/02/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/38024 del 27/02/2026).
 - "Rilievo celerimetrico - stato di progetto" in scala 1:100 e datato 03/03/2025 (agli atti di Arpae con PG/2025/227894 del 22/12/2025).

Pratica Sinadoc n. 39450/2025

Documento redatto in data 11/05/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto n. 267/A - SNAM RETE GAS S.p.A.
Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 12/02/2026 presentata dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sala Bolognese (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16/04/2009) per l'attività di riduzione della pressione del gas naturale svolta nell'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Ezio Ballestrazzi senza numero civico
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/64838 del 09/04/2026.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) Visto il silenzio assenso del Comune di Sala Bolognese, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/64838 del 09/04/2026. Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 39450/2025

San Giorgio di Piano, 09/04/2026

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Ufficio Tecnico - Servizio SUAP SUE

c.a. Dr.ssa Maura Tassinari
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni ambientali e
Energia - Metropolitana**
**Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
- Bologna**
Unità AUA e acque reflue

c.a. Siro Albertini

Trasmessa via PEC

OGGETTO: Domanda per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: **SNAM Rete Gas S.P.A. o, in forma abbreviata SNAM RG S.P.A.** - Sede Legale in Piazza Santa Barbara, 7 a San Donato Milanese (MI); **unità operativa in via E. Ballestrazzi, snc a Sala Bolognese (BO).**
Rif. Suap Prot. n. 0025799/2025 del 19/12/2025 e successive integrazioni Prot. n. **0004004/2026 del 26/02/2026.**

In riferimento all'oggetto, vista la domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 15/12/2025 Prot. n. 25268 e le successive integrazioni Prot. n. 3857 del 24/02/2026 (agli atti Arpae PG/2026/38024 del 27/02/2026), dal Sig. Mauro Sancilio in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante dell'impresa **SNAM Rete Gas S.P.A. o, in forma abbreviata SNAM RG S.P.A.**, si precisa quanto segue.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Preso visione della documentazione pervenuta "VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE" del 12/02/2026 redatta da TCA¹, si rileva che le modifiche che si intendono apportare al Metanodotto (impianto di riduzione di Sala Bolognese 267/A) consistono nell'intervento di sostituzione di "Heater" (riscaldatore gas) di vecchia concezione con nuovo "Skid" di pari potenza termica (mantenendo in esercizio i due vecchi esistenti, anche se a pagina 14/38 viene riportato *1 Heater da sostituire con nuovo skid e 1 Heater da eliminare* che determinerebbe la nuova configurazione impiantistica costituita complessivamente da 2 skid) e l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a metano da 20 kW.

Le sorgenti sonore contemplate nella valutazione previsionale sono pertanto 3 riscaldatori di gas con funzionamento continuo (di cui due esistenti e 1 di nuova installazione "Skid" 45 dB(A) alla

¹ Wajdy Arch. Haddad - Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco ENTECA al n. 4698.



distanza di 10 m) e 1 generatore (motore 55 dB(A) a 7m), con funzionamento discontinuo; i livelli di emissione sonora sono stati dichiarati forniti dal costruttore.

Il generatore di energia elettrica alimentato a metano viene previsto alloggiato all'interno di apposita cabina posata su soletta in cemento e collocata sul lato ovest dell'insediamento, con griglie di aerazione poste sul container rispettivamente sul lato **nord**, **sud** ed **est** dell'involucro (rif.to vista C, A e D foglio 17/38 della VPIA).

Il Piano comunale di zonizzazione acustica riportato dal TCA classifica l'area in cui è inserito l'impianto in esame (posto nell'area identificata al Foglio 28 Mappale 175 del comune di Sala Bolognese) in "**Classe III²** – Aree di tipo misto.

Nella valutazione il TCA considera quattro **ricettori** (fabbricati) nell'intorno dell'insediamento, di cui il più vicino risulta posto in direzione nord-ovest, alla distanza di circa 204 m, a cui è assegnata la medesima **Classe III³** – Aree di tipo misto; gli altri ricettori sono posti a sud-ovest (324 m), sud (345 m) e sud-est (a circa 400 m) rispetto all'impianto.

L'operatività dell'impianto nel suo complesso viene dichiarato attivo sia in periodo di riferimento **DIURNO** (06:00-22:00) che **NOTTURNO** (22:00-06:00).

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto del limite di zona diurno e notturno, assoluto e differenziale, ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità che verrà prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di **rumore residuo** (clima acustico *ante-operam*, ovvero in assenza di attività) in esterno, al confine dell'insediamento, mediante rilievo fonometrico eseguito in sito in data 10/02/2026, in 5 postazioni di misura ritenute più sfavorevoli e definite in base alla collocazione delle sorgenti di rumore, ovvero posizioni in cui si rilevi il maggior disturbo originato dagli impianti esistenti; la durata delle misure varia da 10 a 25 minuti riscontrando in periodo DIURNO:
misura 1g (14:16-14:36) - **Laeq** 47,8 dB(A), arrotondamento di 0,5, pari a **48,0** dB(A);
misura 2g (14:38-14:58) - **Laeq** 43,6 dB(A), arrotondato a **43,5** dB(A);
misura 3g (14:18-14:43) - **Laeq** 39,5 dB(A), arrotondato a **39,5** dB(A);
misura 4g (14:44-14:54) - **Laeq** 40,7 dB(A), arrotondato a **40,5** dB(A);
misura 5g (14:57-15:14) - **Laeq** 46,5 dB(A), arrotondato a **46,5** dB(A).
- Riconoscimento del **livello di rumore ambientale post operam** (livello di rumorosità generato dal nuovo assetto impiantistico) in periodo di riferimento **diurno**, mediante simulazioni eseguite con software di acustica previsionale *CadnaA*; cautelativamente il TCA dichiara di considerare tutte le sorgenti attive contemporaneamente mentre non contempla l'attenuazione dovuta alla presenza di eventuali ostacoli posti fra sorgenti e ricettori. Il modello restituisce una mappa che indica al confine aziendale livelli di pressione sonora pari a **48,4** dB(A) a **nord**, 45,2 dB(A) a **est**, **43,1** dB(A) a **ovest** e **49,0** dB(A) in direzione sud;
- dalle simulazioni effettuate il TCA evince che il **livello di rumore massimo previsto al confine in periodo diurno risulti inferiore a 60 dB(A)**, pertanto appare

² Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

rispettato il limite di zonizzazione acustica per tale periodo di riferimento diurno. **Inoltre in funzione delle distanze il livello di rumore generato dall'impianto risulterebbe inferiore a 50 dB(A), in facciata al ricettore più esposto** (posto a nord-ovest, alla distanza di circa 200 m), **pertanto il criterio differenziale in periodo diurno risulterebbe non applicabile e, secondo il TCA, comunque rispettato.**

Inoltre il TCA ritiene che in periodo notturno il livello di rumore massimo previsto al confine risulti inferiore a 50 dB(A) e pertanto appare rispettato anche il limite di zonizzazione acustica nel periodo di riferimento notturno; in funzione delle distanze il livello di rumore generato dall'impianto risulterebbe inferiore a 40 dB(A), in facciata al ricettore più esposto, pertanto il criterio differenziale risulterebbe non applicabile e, secondo il TCA, comunque rispettato.

CONCLUSIONI

- Considerato che alcune misure ambientali *ante operam* (es. 1g, 2g e 3g) escludono, senza motivata spiegazione, picchi che raggiungono i 90 dB(A) presenti nelle Time History;
- Visto che non sono state riportate le mappe di taratura del modello e non sono stati specificati i dati di input al modello previsionale utilizzato;
- Preso atto che il TCA prevede un ridotto utilizzo e funzionamento delle sorgenti in periodo notturno rispetto al diurno;

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, l'**istruttoria** tecnica è **favorevole e condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. **Entro 90 gg** dal rilascio di A.U.A., con completa realizzazione delle modifiche impiantistiche previste, sia prodotta e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo, **quale prescrizione dell'atto autorizzativo, una relazione redatta da TCA di collaudo acustico** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini aziendali (lato nord/sud/est/ovest) nonché del **valore limite differenziale presso il ricettore più esposto** individuato e contemplato nella relazione "VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE" del 12/02/2026 in esame posto in classe III, sia **in periodo di riferimento diurno che notturno** (con ricerca delle componenti **tonali ed impulsive**), **nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività**, ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate dichiarate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale all'interno dell'edificio abitativo, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che **in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.**
2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più

cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile); qualora non sia terminata la completa attivazione delle modifiche previste, potrà essere richiesta la proroga del termine temporale impartito, al fine di poter verificare nella situazione post-interventi, il rispetto di tutti i valori limite di legge al confine aziendale e al ricettore;

3. *Qualora la relazione di cui al punto 1. si discosti dai valori “previsionali” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il **rispetto di tutti i valori limite di legge sia assoluti che differenziali**;*
4. *In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica relativamente al contesto territoriale circostante;*
5. *In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
6. *Qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d’impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli⁴.

Distinti saluti.

***L’Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti***

(Documento firmato digitalmente)

⁴ Tecnico Competente in Acustica iscritto nell’elenco ENTECA al n. 13198.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 12/02/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/38024 del 27/02/2026).

Pratica Sinadoc n. 39450/2025

Documento redatto in data 11/05/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.